

7 gride criminali 1686 - 1824 de leggere nelle Venerande Chiese della Valle Bregaglia

Autor(en): **Ganzoni, Vitale**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **40 (1971)**

Heft 4

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-31269>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

7 GRIDE CRIMINALI 1686 – 1824 da leggere nelle Venerande Chiese della Valle Bregaglia

Non tutti gli scritti del lontano passato si trovano depositati e conservati negli archivi pubblici dove sono accessibili allo studio. Nelle case vecchie, entro vecchie cassapanche chiuse a serratura scattante riposate sotto una densa patina di polvere grigia lettere, contratti, gride e ordinanze, testimoni della storia lontana e del lavoro duro e tenace svolto lungo più secoli a fianco della esperienza, sempre mirando a correggere e a migliorare.

Una persona anziana di Bondo, che molto legge e sempre s'interessa delle vicende del passato, bussò un giorno a casa mia e: « Bun dì, ti porto qualche vecchio scritto da leggere. Forse ci trovi interesse. Sono sette lettere; le ho annotate sul retro della busta, ee...» e qui s'arrestò, come per dire: « ...ee sette spero me le riconsegnerai. »

Ho ordinato i sette scritti cronologicamente e poi mi sono messo a leggere. Sono ordinanze disciplinari emanate dai Podestà della Valle Bregaglia con ordine di leggerle in chiesa, dal pulpito, subito dopo la funzione religiosa.

Trascriviamo integralmente il primo del 1686 e lasciamo al lettore il commento. Magari questi si dà la premu-

ra di trarre qualche confronto dell'epoca dello scritto con la sfrenata libertà odierna, fra il benessere smisurato d'una parte e la squallida povertà dall'altra, con conseguenze imprevedibili, ombre oscure, che mettono in forse l'alto livello di civilizzazione raggiunto. I secoli di storia hanno accorciato le vie dell'universo; i piccoli problemi locali di alcuni secoli fa sono divenuti i grandi problemi statali o continentali d'oggi. Bastano alcune parole per invitarci a riflettere: l'uso della droga, l'acoolismo, l'eccessivo fumare, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e citiamo anche l'uso della « pillola » quale arma « benefica » a doppio taglio: regolatrice apprezzata nel campo di pianificazione familiare ma contemporaneamente malefica nel campo morale.

Ma lasciamo parlare lo scritto del 1686.

NEL NOME DI DIO AMEN !

« Per ordine et comandamento dell'Ill.mo Sig.re Andrea Salice di Soglio di presente degnis.mo Podestà della nostra Valle Bregaglia, et sua honorata Dirittura Criminale, in virtù dell'Autorità conferitagli

Si fa pubblica et general crida et comandamento a ciascuna persona tanto terriera come forestiere, di qual grado, stato o conditione esser si voglia, habitante nella nostra sudd. Valle: Che sotto alcuno uno pretesto non violi ne trasgredisca li seguenti punti; anzi intenda et sappia essersi obbligata all'osservazione di quelli, sotto le infrascritte pene.

1. Che nissuna persona non debba bestemmiare il Smo. Nome di Dio Padre, figlio e Spirito s.to sotto pena di Rainesi 125 per volta.

2. Che nissuna persona non debba vanamente pigliare il nome di Dio in bocca, ne vanamente giurare sotto pena di R 25 per volta.

3. Che ogni persona debba diligentemente andare a predica e Catechismo, orationi pubbliche e partecipare li S.ti Sacramenti sotto pena statutaria senza gratia, imponendo alli Riv.di Sig.ri Ministri et li.ri Seniori di Chiesa d'ogni terra, che vedendo in ciò qualche persona delinquente o contrafacente, lo debbino notificare al Sig. Podestà e Dirittura Criminale.

4. Che nissuna persona, tanto terriera come forestiera, in giorno di Domenica o altre feste ordinate, non ardisca lavorare nissuna sorte di carichi, nè far conti; Nè che in detti giorni alcuno ardischi andare o venire fuori delle Alpi con alcun carico, sotto pena di R 6 per volta e per persona. Item che nissun terriere ne forestiere in detti giorni non debba raccogliere castagne, obbligando ancora i Padri et Madri de' figli che in detti giorni raccogliessero castagne a pagar la sud.ta pena, riservando però in caso di necessità, dimandando licenza conforme la disponibilità dello Statuto.

5. Che in giorno di Domenica o altri giorni festivi, nissuna persona terriera nè forestiere, non debba passare per la nostra

valle con cavalli o altre menadure; et li forestieri mezo hain: p. menadura senza gratia: Similmente se in detti giorni qualche persona passasse p. nostra valle con qual si voglia carico, che siano crodati in mezzo hain: per persona. Che li giurati d'ogni terra siano tenuto avisarli, et farli dare la sud.ta pena. Riservando li cavallanti forestieri per passar le montagne a quali si concede licenza da S. Martino sino a mezzo Maggio.

6. Che mentre li Riv.di Sig.ri Ministri ed il lor officio in Predicare nissuno debba fare alcun strepito presso la Chiesa, sotto pena di severo castigo.

7. Essendo seguito qualche promessa matrimoniale fra qualche persona, si ordina che in spatio di tre mesi dopo la promessa si sposino, con dichiarazione tal che si possa venire al giuramento di tal persone, se le Comunità non opporranno, che la prima occasione che capiterà, che sia approvato.

8. Che niuna persona tanto maschio come femmina, non devino andare attorno né di giorno né di notte a sonare o far sonare di nissuna sorte d'istrumento, né ballare di nissun tempo, né in casa nè fuor di casa riservando la dichiarazione del Statuto: Ancora che nissuno non debbia di nissun tempo andare in maschera o bigolda, sotto pena di una Doppia senza gratia p. persona e per volta et che li Suonatori ancora siano nella medesima pena.

9. Che nissuna persona così terriera come forestiere, nella nostra valle non possano portare le seguenti armi, cioè: Pistolle curte, stilletti, pugnali, coltelli genovesi, gugie di sella stillate, sotto pena di R 25 p. persona, senza alcuno pretesto.

10. Che mentre li Lod. Sig.ri Ministri distribuiscono li Sacramenti nissuna persona debba partirsi di Chiesa senza urgente causa, sotto pena di R 1 per persona.

11. Che nissuna persona in caso di malattia debba ricorrer ad altre persone che alli medici ordinari, sotto pena d'un severo castigo.

12. Che tutti i crameri che entrano nella nostra valle con mercantie non le possono vendere se non in pubblica piazza o nelle hosterie dove sono alloggiati, e se qualsiasi cosa volessero vendere in case private, non possono vendere ai figli di famiglia se non sarà presente il Padron di casa o Padre di famiglia, et questo s'intende solum in giorni non festivi. Imponendo ancora a Crameri di non portare p. vender nella nostra valle alcuna sorte di tossico o veleno, sotto pena di filippi 25 et di più in arbitrio della Dirittura: Nella qual pena incorreranno ancora quelli che ne compreranno senza licenza della Dirittura Criminale, et che li Hosti siano obligati visare del tutto li crameri capitanti in casa loro.

13. Che nissuna persona forestiera non debba di nissun tempo cacciaggiare di nissun sorte di silvaticine, quadrupole o volatile, nella valle e montagne nostre, nè pescare, sotto pena di R. 23 p. persona con perdita ancora delle armi; riservando però le ragioni delle Comunità.

14. Che nissun persona non debba sbarrare nissuna sorte di Archibugio in tempo notturno nelle terre, nè fare altre insolenze pe. le strade e vicinanze, nè andar gridando o facendo alcuno fracasso e strepido, sotto pena d'esser severamente castigato.

15. Che nissuno debba suonare le campane nè di giorno nè di notte fuori dell'ordine et bisogno, sotto pena di R 10 per volta.

16. Che padri. Madri o altre persone non debbino mandare figli per fuoco se non passano il tempo di 12 anni, sotto pena di R 3 per volta et quelli che il fuoco portano do debbino portar ben coperto sotto

pena di R 1 et questa pena lascia alli giurati d'ogni terra.

17. Essendo rubato qualche cosa a persona alcuna, sia habitante o transitante nella nostra valle, sia obbligata tal persona notificando alla Dirittura Criminale o alli giurati di quella terra dove sarà seguito il furto sotto pena di R 10 a chi non darà la dimontia, e questo non sapendo o non sapendo il ladro, che sia obbligato notificare il furto.

18. Che nissuna persona non debba principiar risse, nè dispute, nè battere alcuno per le strade fuori delle vicinanze, di nissun tempo sotto pena di R 25 per persona. Chi cominciasse risse o dispute nelle vicinanze sia in pena di R 10 et più, in arbitrio della Dirittura conforme sarà il delitto.

19. Che nissuno debba ingiuriare un altro con parole ingiuriose quali provar non potesse, sotto pena di R 25 per volta, et che li Giurati di quel luoco siano tenuti a farli rimediare, sotto la medemina pena.

20. Che nissuna persona non debba levar via nè disfare alcuna sorta di chiusure, o siepe non sue, attorno li prati o lungo le strade sotto pena di R 10 per volta.

21. Che nissuna persona non debba andare in Horti o giardini non suoi, senza licenza del Patrone a pigliar frutti o fiori o altro, sotto pena di R 6 per volta.

22. In consideratione di diverse lamente che da' mercanti forestieri si sentono, cioè che li Nostri della Valle negligeramente e mal conditionate conduchino le loro mercantie, et che segue con gran danno et in pregiudizio del passo della nostra valle. Perciò si ordina et impone alli cavallanti o altri conduttieri che pigliano di condurre qual si voglia sorte di mercanzia, che nel dovuto tempo e termine tenor le lettere de' fattori debbino condurre la mercantia

sotto pena di R 25 per soma, mentre non sia legittimo impedimento, et questo in beneplacito de' Comuni.

23. Si ordina che ogni persona forestiera che habita nella nostra valle debba dar sicurtà del ben viver per la summa di scudi cento. Non havendo essi del proprio o non trovando sufficiente sicurtà debbano assentarsi dalla valle, et questo in termine di un mese comparendo dinanzi il Sig.re Podestà o Luogotenente.

Data di Vicosoprano, luoco solito della residenza Anno 1686 a 14 genaro Antonio Snidro per ordine scrisse

Col trascorrere degli anni sorsero nuovi problemi che resero necessarie ulteriori disposizioni. Nel 1778 in seguito ad incendi causati ai boschi ed all'abitato vennero aggiunti al messaggio articoli penali al riguardo e altri ancora per combattere il furto e l'immoralità.

Lo scritto del 1770 porta alcune direttive circa le pratiche matrimoniali.

L'art. 4 dice testualmente:

« Ad oggetto d'impedire le purtroppo frequenti e per ogni verso scandalose gravidanze immature restano quelle rigorosamente vietate sotto la pena di Rainesi 10 da essere irremissibilmente a trasgressori levati in ogni caso di trasgressione; proibendo altresì sotto la suddetta pena a' Reverendi Sig.ri Ministri di pubblicare e copulare qualsivoglia persona, o persone forestiere dalla prefata Valle Bregaglia e non soggette alle rispettive loro consenso (?) che al prefato Ill.mo Podestà consti in autentica forma del stato libero delle suddette persone copulande e ciò sotto pena arbitraria ancora della alla prefata Mag.le

Dirittura, secondo le circostanze, Volendo altresì che il termine tra la pubblicazione e la copulazione di tutti li Matrimoni debba riferirsi secondo il disposto dello statuto e secondo quel attenersi per il modo ancora delle suddette pubblicazioni e copulazioni.

5. Per andare al riparo di quelle grandiose spese eccedenti il più delle volte lo stato e condizione delle stesse rispettive famiglie nelle occasioni di nozze, battesimi e funerali si comanda ed impone a qualsivoglia persona di che stato, grado e condizione esser sia, che non possa sotto qualsiasi titolo pretesto e colore invitare ricevere alle proprie nozze di più di trentasei persone, inclusi parenti, amici donatrici (?), e ciò sotto pena di Rainesi due per ogni persona eccedente il prescritto numero, da incorrersi e levarsi alli Sposi in caso, come pure che nessuna persona come sopra ardisca introdursi nelle altrui case per vegliare qualche Cadavere, senza essere ad diamandato dalli attinenti del Medesimo sotto la sudd. comminato pena, valendosi altresì che li Battesimi ridotti siano secondo la pragmatica sotto la pena statutaria.

6. Che nissuna persona come sopra ardisca contravvenire al disposto Criminale Statuto al Cap 14 in merito a' balli, bigolde, e maschere sotto le pene in quelle comminate.... »

Facciamo seguire i nomi dei notari come dei Landamanni che emanarono, rispettivamente scrissero le susposte ordinanze.

17 genaro 1686 Data di Vicosoprano, luoco solito della residenza Antonio Snidro, per ordine scrisse
(Podestà Ill.mo Gio. Andrea Salice di Soglio)

- 16 genaro 1696 Ruinello de Ruinelli, cancelliere d'ordine et emanato come sopra. (luogotenente Lorenzo Bazcher ed Ill.mo Antonio de Salis, meritatissimo Landamma della Valle B.)
- 18 genaro 1698 Gaudenzio Molinaro, Cancelliere, d'ordine et comando come sopra. (Landamma G. Vicario Antonio de Salis).
- 20 genaro 1770 Giacomo Baltresca, notaio per ordine scrisse (per ordine e commandamento dell'Ill.mo Sig.r Podestà Don Ercole de Salis, Soglio, Regg. Podestà dell'Inclita Valle Pregaglia e sua Criminale Drittura, si fa pubblica Grida e Commandamento).
- 26 genaro 1777 Agostino Maurizio Nott.o per ordine scrisse (Podestà Gio. Gaudenzio Redolfi...)
- 18 genaro 1778 Agostino Gianino Not.o scrisse (Landamma Don Federico de Salis di Soglio, Podestà reggente...)
- 29 genaro 1807 Agostino Baldini Nott.o d'ordine... (Ill.mo Don And.a de Salis Soglio attuale meritatissimo Podestà Regnante dell'Inclita Valle Pregaglia...)
- 25 luglio 1824 Gio. Stampa per copia conforme all'originale Ferd.o de Salis Soglio, Landamma Giov. Maurizio Loc.te in carica.)